

Regolamento per l'attuazione del sussidio economico annuale ai titolari di pensioni Inps inferiori o pari al trattamento minimo ovvero di pensioni sociali o assegni sociali ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).

Articolo 1 Oggetto e finalità

Articolo 2 Natura del sussidio e requisiti dei beneficiari

Articolo 3 Individuazione dei beneficiari

Articolo 4 Ammontare del sussidio e modalità di erogazione

Articolo 5 Controlli e revoca del sussidio

Articolo 6 Provvista finanziaria

Articolo 7 Rapporti con INPS

Articolo 8 Norme transitorie

Articolo 9 Rinvio

Articolo 10 Entrata in vigore

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dei commi da 59 a 64 dell'articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2024, n. 7 (Assestamento del bilancio per gli anni 2024-2026, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un sussidio economico annuale in un'unica soluzione, a titolo assistenziale, ai titolari di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo lordo risulti inferiore o pari al trattamento minimo, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, erogate dall'INPS.
2. Ai fini del riconoscimento del sussidio non rilevano le ulteriori rendite, prestazioni ed incrementi erogati ai soggetti di cui al presente articolo.

Art. 2 (Natura del sussidio e requisiti dei beneficiari)

1. Per accedere al sussidio i beneficiari devono essere in possesso, al 31 dicembre dell'anno precedente l'anno di erogazione, dei seguenti requisiti:
 - a) essere residente in Friuli Venezia Giulia;
 - b) essere titolare di pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti il cui importo risulti inferiore o pari al trattamento minimo di cui all'articolo 6 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, ovvero di pensioni sociali o assegni sociali, ovvero di pensioni di inabilità per gli invalidi civili, erogate dall'INPS;
 - c) essere in possesso di un'attestazione ISEE in corso di validità, ovvero di una Dichiarazione Sostitutiva Unica attestata del nucleo familiare di appartenenza, dai quali risulti un valore pari o inferiore a 15.000 euro.
2. Ai sensi del comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024 il sussidio economico annuale è corrisposto in un'unica soluzione a titolo assistenziale ed è quindi esente ai fini delle imposte sul reddito ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del DPR n. 601/1973.

Art. 3 (Individuazione dei beneficiari)

1. Il procedimento volto all'individuazione dei beneficiari avviene d'ufficio, secondo i criteri e i parametri individuati nell'Allegato al presente Regolamento, del quale è parte integrante.
2. Sono beneficiari del sussidio le persone in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, e che siano ancora titolari del trattamento pensionistico o assistenziale alla data della corresponsione da parte di INPS del rateo relativo alla mensilità di cui al comma 2 dell'articolo 4.
3. L'INPS provvede, per conto della Regione, all'individuazione dei beneficiari sulla base delle informazioni, attestazioni e dichiarazioni presenti nelle proprie banche dati.
4. L'INPS fornisce alla Regione, in termini di dati aggregati e anonimi, il numero della platea dei beneficiari, individuati sulla base del presente Regolamento e del relativo allegato, ai fini dell'autorizzazione al pagamento ai singoli beneficiari.
5. È obbligo del beneficiario aggiornare i dati relativi alle autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rilasciate a INPS relative alle informazioni anagrafiche, all'indirizzo di residenza e ai recapiti personali, quali telefoni, e-mail e PEC, nonché quelle necessarie al rilascio dell'attestazione ISEE.

Art. 4 (Ammontare del sussidio e modalità di erogazione)

1. L'ammontare del sussidio annuale è pari a euro 350,00.
2. Il sussidio è erogato da INPS in un'unica soluzione, nel mese di giugno, di ciascun anno utilizzando le stesse modalità di pagamento comunicate all'INPS per il pagamento delle

prestazioni previdenziali o assistenziali.

Art. 5 (Controlli e revoca del sussidio)

1. INPS provvede alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Ai controlli successivi su base campionaria, alle eventuali revoche e al recupero del sussidio erogato provvede l'Amministrazione regionale.

Art. 6 (Provvista finanziaria)

1. Sulla base della comunicazione di cui all'articolo 3, comma 3, contenente i dati relativi alla platea dei beneficiari sulla cui base è calcolato l'importo da trasferire, la Regione provvede ad accreditare all'Inps la provvista finanziaria necessaria, unitamente alla somma spettante all'INPS a titolo di rimborso degli oneri sostenuti per il servizio di pagamento.
2. La Regione trasferisce all'INPS un importo pari al 5% della provvista di cui al comma 1 per consentire il pagamento del sussidio economico a soggetti il cui diritto al beneficio venisse riconosciuto successivamente alla comunicazione di INPS dei dati necessari alla determinazione della provvista finanziaria.

Art. 7 (Rapporti con INPS)

1. I rapporti tra Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e INPS sono regolati da apposita Convenzione, prevista dall'articolo 7, comma 61 della legge regionale 7/2024 e stipulata ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La Convenzione regola i rapporti tra le Parti in ordine ai seguenti aspetti:
 - a) modalità e termini di individuazione dei beneficiari del sussidio;
 - b) modalità e termini di trasmissione dei dati, aggregati e anonimi, utili alla determinazione della provvista finanziaria;
 - c) modalità e termini per il trasferimento all'INPS delle risorse destinate all'erogazione del sussidio da parte della Regione;
 - d) modalità di erogazione e comunicazione ai beneficiari del sussidio regionale;
 - e) modalità di informazione ai beneficiari sulle condizioni di accesso ed erogazione del sussidio;
 - f) modalità di gestione dei reclami e dei procedimenti di revoca e recupero dei sussidi indebitamente percepiti;
 - g) modalità di trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR));
 - h) modalità di rendicontazione delle somme erogate a titolo di sussidio e di monitoraggio dei dati relativi ai percettori del sussidio;
 - i) la quantificazione del rimborso per gli oneri sostenuti da INPS per il servizio di gestione della misura e i rimborsi delle spese;
 - j) la durata della convenzione, responsabilità, foro competente.

Art. 8 (Norme transitorie)

1. Ai sensi del comma 62 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2024 per l'anno 2024, in via di prima applicazione, i requisiti di cui all'articolo 2 devono essere posseduti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. In prima applicazione la Regione accrediterà all'INPS una somma a titolo di provvista finanziaria necessaria per il pagamento del sussidio relativo all'anno 2024, determinata sulla base dei beneficiari della misura comunicati da INPS, maggiorata fino a un massimo del 40%, e comunque entro i limiti dello stanziamento di bilancio, per coprire il fabbisogno finanziario necessario a erogare il sussidio economico ai beneficiari effettivi.

Art. 9 (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e della legge 241/1990.

Art. 10 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI E PARAMETRI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA PLATEA DEI BENEFICIARI DEL SUSSIDIO REGIONALE AI SENSI DEI COMMI DA 59 A 64 DELL'ART. 7 DELLA LEGGE REGIONALE 7 AGOSTO 2024, N. 7

REQUISITI					CRITERI E PARAMETRI		
DATA POSSESSO REQUISITI	ISEE	RESIDENZA	TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI INPS		PARAMETRI DI IMPORTO		CONDIZIONE
PER IL 2024: entrata in vigore del regolamento PER IL 2025: 31.12.2024 PER IL 2026: 31.12.2025	ISEE ordinario in corso di validità, o DSU del nucleo familiare di appartenenza pari o inferiore a 15.000 euro	Residenza in Friuli Venezia Giulia	prestazioni assistenziali	pensioni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile)	nessuno	in caso di titolarità di più tipologie di prestazioni il sussidio sarà erogato per una sola prestazione	titolare della prestazione INPS alla data della corresponsione del rateo relativo alla mensilità di GIUGNO (principio di competenza) ***.
				assegni sociali (anche sostitutivo di invalidità civile)			
				pensioni di inabilità per invalidi civili*			
			pensioni di invalidità	pensione di invalidità	pari o inferiore al trattamento minimo al netto di maggiorazioni, rendite, incrementi		
				pensione di inabilità			
				assegno ordinario di invalidità			
			pensioni di vecchiaia				
				pensioni ai superstiti**	pensioni di reversibilità		
				pensioni indirette			

* altri trattamenti quali l'indennità di accompagnamento o l'indennità di frequenza non sono presi in considerazione per l'accesso al sussidio
** il bonus spetta a ciascun titolare o contitolare del trattamento pensionistico in coerenza con il trattamento fiscale spettante
*** qualora il pagamento della prestazione INPS sia differito, anche il pagamento del sussidio regionale è differito

VISTO: IL PRESIDENTE